

Direzione RISORSE UMANE E PATRIMONIO

Settore Attività Negoziale e Contrattuale, Espropri - Usi Civici

CL. 1.32 50 / 1.162 12

DETERMINAZIONE NUMERO: 408

DEL: 08.05.2012

Codice Direzione: DB0700

Codice Settore: DB0710

Legislatura: 9

Anno: 2012

Oggetto

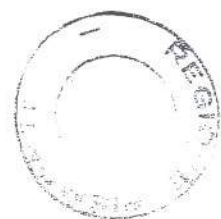
Associazione per la lotta contro le malattie mentali - ONLUS, con sede in Torino. Provvedimenti in ordine al riconoscimento della personalita' giuridica privata.

Premesso che:

il Presidente dell'Associazione per la lotta contro le malattie mentali - ONLUS, con sede in Torino, Via Vanchiglia n° 3, ha presentato istanza d'iscrizione dell'Associazione medesima nel Registro Regionale centralizzato provvisorio delle Persone Giuridiche istituito ai sensi del D.P.R. n° 361/00 con D.G.R. n° 39-2648 del 02.04.01;

l'Associazione in questione non ha fini di lucro, opera esclusivamente nell'ambito del territorio della Regione Piemonte e si propone l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, operando nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, della formazione e della tutela dei diritti civili. Il tutto come meglio precisato nell'articolo 3 dello Statuto allegato alla presente determinazione per farne parte integrante;

atteso che dalla lettura della documentazione allegata all'istanza, l'Associazione de qua risulta in possesso della disponibilità economica finanziaria necessaria a perseguire gli scopi statutari;



24

rilevato che l'Associazione esiste di fatto dal 1968 come da Atto di Deposito di Statuto datato 15/05/1973, Rep. n. 21033 a rogito del Dott. Aldo ANNESE, Notaio in Susa, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo;

visto il verbale di Assemblea Straordinaria dell'Associazione datato 29/06/1998, Rep. n. 104459, a rogito del fu Dott. Mario MAZZOLA, Notaio in Torino, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, registrato a Torino il 03/07/1998 al n° 12139, con il quale è stato modificato lo Statuto dell'Ente al fine di ottenere l'acronimo Onlus;

visto il verbale di Assemblea Straordinaria dell'Associazione datato 01/02/2012, Rep. n. 2573, a rogito del Dott. Diego AJMERITO, Notaio in Torino, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, registrato a Torino il 06/02/2012 al n° 1850, con il quale è stato da ultimo modificato lo Statuto dell'Ente al fine di ottenere il riconoscimento della personalità giuridica privata;

rilevato che la Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia, Settore Servizio Civile, Terzo Settore ed Enti di Diritto Pubblico e Privato della Regione Piemonte, contattata al fine di esprimere parere in merito al riconoscimento della personalità giuridica privata ai sensi della D.G.R. n. 1 - 3615 del 31.07.2001, ha espresso parere positivo;

atteso che l'Associazione de quo è iscritta presso l'Anagrafe delle Onlus tenuta dalla Direzione Regionale del Piemonte dell'Agenzia delle Entrate, come da verifiche agli atti;

Vista la D.G.R. n. 39 - 2648 del 02.04.2001 con cui è stato istituito il Registro regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche;

Visto il D.P.R. 361/2000;

Visto il Titolo II del Libro I del Codice Civile;

Visto l'art. 14 e segg. del D.P.R. 616/77;

Visto il D.lgs. 460/97;

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE



BR



Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs n. 29/93;

Visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/08;

Vista la D.G.R. n. 1 - 3615 del 31.07.2001 avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private;

DETERMINA

di riconoscere l'idoneità e pertanto autorizzare l'iscrizione nel Registro Regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche di cui alla D.G.R. n. 39 - 2648 del 02.04.2001, dell'Associazione per la lotta contro le malattie mentali - ONLUS, con sede in Torino.

Il riconoscimento della personalità giuridica privata è determinato dall'iscrizione nel suddetto Registro.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

(Dott. Marco PILETTA)

CR/gt





BR



S T A T U T O

DENOMINAZIONE

Art. 1 - L'Associazione si denomina: -----
"Associazione per la lotta contro le malattie men-
tali - ONLUS". -----

SEDE

Art. 2 - L'Associazione ha sede in Torino (TO),
via Vanchiglia n.3. -----

FINALITA' - OGGETTO

Art. 3 - L'Associazione, che non ha scopo di lucro
soggettivo, si propone l'esclusivo perseguimento
di finalità di solidarietà sociale, operando nei
settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria,
della formazione e della tutela dei diritti civi-
li. -----

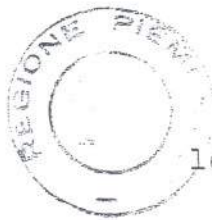
Essa ha lo scopo di contribuire: -----

a) alla lotta contro le malattie mentali e, in
particolare, contro l'istituzione psichiatrica a
carattere custodialistico; -----

b) alla cura, alla riabilitazione ed al rein-
serimento dell'individuo nella società; -----

c) alla difesa dei diritti del malato di mente,
sia egli ricoverato in strutture istituzionali o
meno; -----





d) al superamento di quei pregiudizi sociali legati al concetto di malattia mentale. -----

L'associazione intende inoltre contribuire con lo studio, la diffusione e l'intervento diretto all'individuazione delle cause delle malattie mentali e al superamento delle stesse, nonché all'eliminazione di quegli squilibri sociali che sono, o che comunque possono essere, alla base di un qualsiasi tipo di malattia mentale. -----

Essa si prefigge infine la sollecitazione e l'adozione di tutti gli strumenti idonei a facilitare il reinserimento del malato di mente. -----
E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle rientranti nei settori indicati, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. -----

PATRIMONIO - ESERCIZIO SOCIALE - UTILI -----

Art. 4 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito: -----

- a) dalla dotazione iniziale indicata nell'atto costitutivo; -----
- b) dalle quote sociali ed eventuali contributi volontari degli associati; -----
- c) dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche; -----



d) da eventuali donazioni, erogazioni, contributi, elargizioni, offerte, sovvenzioni e lasciti fatti all'associazione per scopi attinenti alle sue finalità, nonché dai beni mobili ed immobili acquisiti a qualunque titolo. -----

 Art. 5 - L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno; successivamente deve essere compilato il bilancio consuntivo comprendente le entrate e le uscite accertate nell'anno. -----

Il bilancio è depositato nella sede sociale a disposizione dei soci, almeno cinque giorni avanti il giorno della convocazione delle assemblee generali dei soci. -----

 E' fatto divieto all'associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, con finalità analoghe. -----

Gli utili o avanzi di gestione possono essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. -----

ORGANI -----





Art. 6 - Sono organi dell'Associazione per la lotta contro le malattie mentali: -----

- 1) l'Assemblea degli associati; -----
- 2) il Comitato Direttivo; -----
- 3) il Presidente; -----
- 4) il Vice Presidente; -----
- 5) il Revisore. -----



ASSEMBLEA -----

Art. 7 - L'assemblea, è formata da tutti gli associati. L'assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso inviato almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione (tre in caso di urgenza) con qualsiasi mezzo che ne attesti la ricezione. -----

L'avviso deve contenere il giorno, l'ora, il luogo della riunione ed il relativo ordine del giorno. -

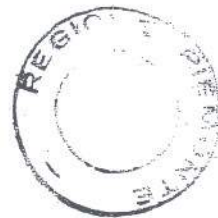
L'assemblea è presieduta dal Presidente ed è verbalizzata su sua designazione da un segretario o, se obbligatorio per legge, da un notaio. -----

Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti. -----

Nel caso di seconda convocazione, l'assemblea sarà



valida qualunque sia il numero degli associati o dei voti e delibererà a maggioranza di voti. -----



Per le delibere concernenti le modifiche allo statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti (3/4) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. -----

Per le delibere concernenti lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati. -----

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno su designazione del Presidente del Comitato Direttivo, ovvero ogni volta che lo richiedano un terzo dei componenti del Comitato Direttivo ovvero almeno venti soci. -----

Spetta all'assemblea deliberare in merito: -----

- all'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo; -----
- alla nomina ed alla revoca dei componenti il Comitato Direttivo e del Revisore; -----
- all'approvazione e alle modificazioni dello statuto e di eventuali regolamenti; -----
- allo scioglimento dell'associazione e alla devoluzione del suo patrimonio; -----
- ad ogni altro argomento che il Comitato Diretti-





vo intendesse sottoporre; -----

- alla linea politica sociale dell'associazione. -

Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell'associazione durante i cinque giorni che precedono l'assemblea e finché sia da questa approvato. -----

Le delibere dell'assemblea verranno trascritte in apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'adunanza. -----

Art. 8 - Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di due deleghe. -----

COMITATO DIRETTIVO -----

Art. 9 - Il Comitato Direttivo è composto da un numero di membri minimo di tre e massimo di cinque, purché dispari, eletti dall'assemblea tra gli associati. -----

I membri del Comitato Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. -----

Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti. ----

Il Comitato Direttivo è convocato, almeno otto giorni prima della riunione (tre in caso di urgen-



za), mediante comunicazione eseguita con qualsiasi mezzo che ne attesti la ricezione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno. -----

Qualora durante il mandato vengono a mancare uno o più membri del Comitato Direttivo, il Comitato coopta altri membri in sostituzione dei membri mancanti; i membri cooptati durano in carica fino alla prima assemblea, la quale può confermarli in carica fino alla scadenza del Comitato Direttivo che li ha cooptati o provvedere alla loro sostituzione; i sostituti cessano allo scadere del mandato del Comitato in carica al momento della loro nomina. -----

Qualora il Comitato Direttivo sia tutto dimissionario, esso resta in carica per l'ordinaria amministrazione fino a quando l'Assemblea, appositamente convocata, non elegge il nuovo Comitato Direttivo. -----

Al Comitato Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea. -----

Al Comitato Direttivo spetta di: -----





- realizzare la linea di politica sociale fissata dall'Assemblea, informare il Presidente del proprio operato e risponderne di fronte all'Assemblea; -----

- provvedere alle attività dell'associazione; ---

- decidere sulla destinazione degli utili e degli avanzi di gestione agli scopi istituzionali; ----

- stabilire l'ammontare della quota associativa; -

- affidare incarichi agli associati o a terzi specificandone i compiti e determinare gli eventuali rimborsi spese e compensi; -----

- delegare parte dei propri poteri ad uno o più membri del comitato; -----

- redigere regolamenti per la disciplina dell'attività dell'associazione, sottoporli all'assemblea per l'approvazione; -----

- redigere e sottoporre all'assemblea, per l'approvazione, il bilancio consuntivo e preventivo.

Il Comitato Direttivo può avvalersi di Commissioni Tecniche composte anche di estranei all'Associazione. Tali Commissioni Tecniche sono elette dal Comitato Direttivo stesso che ne stabilirà mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto del disposto di cui alla lettera e) comma 6 dell'articolo 10 del D.Lgs 4 dicembre 1997 n.460. -----



Il Comitato Direttivo deve riunirsi almeno due volte all'anno: entro il 30 aprile ed entro il 31 dicembre di ogni anno per sottoporre all'approvazione dell'assemblea, rispettivamente, il bilancio consuntivo dell'anno precedente e quello preventivo dell'anno successivo. -----

Il Comitato Direttivo inoltre si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri o di almeno cinque associati. -----

Delle riunioni del Comitato è trascritto, su apposito libro, il relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. -----

Gli associati possono prenderne visione. -----

Il Comitato Direttivo delega ad una Commissione di tre membri scelti, nel proprio ambito, l'istruzione di eventuali procedimenti disciplinari a carico dell'associato che si sia reso gravemente inadempiente riguardo alle disposizioni del presente statuto o alle finalità da esso perseguite.

Tale Commissione può proporre al Comitato Direttivo l'esclusione dell'associato medesimo. -----

Il Comitato Direttivo informa - su loro richiesta - gli associati circa le iniziative in corso ed è responsabile per la custodia dei documenti e dei





fondi dell'Associazione. -----

PRESIDENTE e VICE PRESIDENTE -----

Art. 10 - Il Presidente ed il Vice Presidente sono nominati dall'assemblea tra le persone nominate a comporre il Comitato Direttivo. -----

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Comitato Direttivo. -----

Art. 11 - Il Presidente ha il compito di convocare l'Assemblea dell'Associazione, fissandone il luogo, il giorno e l'ora. -----

Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Comitato Direttivo, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione. -----

Il Presidente del Comitato Direttivo ha, inoltre, il compito di mantenere i collegamenti con le altre associazioni, gruppi, persone e movimenti che perseguono scopi analoghi a quelli dell'Associazione. -----

FUNZIONI VICARIE -----

Art. 12 - In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito, in tutte le sue mansioni, dal Vice Presidente. -----

PRESIDENTE ONORARIO -----

Art. 13 - Su proposta del Comitato Direttivo l'assemblea può insignire della qualifica di Presidente onorario una persona che per l'elevatezza della propria attività dia lustro all'associazione. ----

Il Presidente onorario non ha né diritto di voto né la rappresentanza dell'ente. -----

REVISORE -----

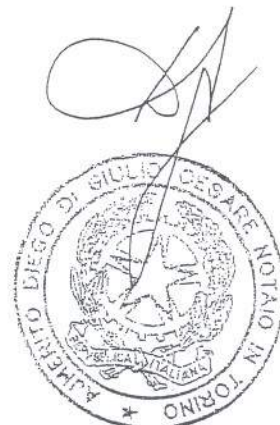
Art. 14 - L'assemblea nomina il Revisore dei Conti tra gli iscritti al Registro dei Revisori contabili. Egli dura in carica tre anni ed è rieleggibile; a lui spetta la retribuzione come gli compete, eventualmente prevista dalla sua tariffa professionale. -----

GRATUITA' DELLE CARICHE SOCIALI -----

Art. 15 - Le cariche sociali sono completamente gratuite, ad eccezione del Revisore come stabilito all'art.14; ai soggetti che le ricoprono è riconosciuto soltanto un rimborso delle spese documentate ove sostenute per conto dell'Associazione. ----

SCIoglimento -----

Art. 16 - In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, l'attivo residuo deve essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale con finalità analoghe a quelle dell'"Associazione per la lotta contro le





malattie mentali - ONLUS", sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 Legge 662/1996, salva diversa destinazione imposta dalla legge. -----

CLAUSOLA COMPROMISSORIA -----

Art. 17 - Tutte le controversie nascenti dai rapporti sociali, salvo quelle che non possano formare oggetto di compromesso, sono sottoposte ad arbitrato rituale, rapido o tradizionale a seconda del valore, sotto l'osservanza del Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte da intendersi qui integralmente richiamato. L'arbitro è unico e nominato dalla Camera Arbitrale. -----

RINVIO -----

Art. 18 - Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile ed alle leggi in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. n.460/97. -----

In originale firmati: -----

Barbara BOSI -----

----- Notaio Diego AJMERITO -----

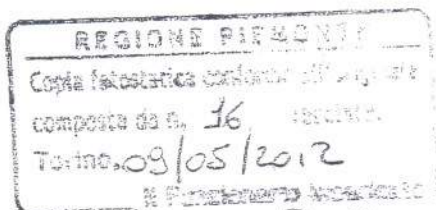
Registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Torino 3 - il giorno 6 febbraio 2012 al numero 1850, Serie 1T, con Euro 168,00.



R) Copia conforme all'originale, firmato a mente di legge.

Torino, lì 8 FEB. 2012

notaro Diego Merit



Atto Raffaele



LR